

Bruxelles, 10 giugno 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2025/0105(NLE)

8866/25
ADD 1

COASI 63	TELECOM 138
ASIE 24	RECH 205
CONOP 30	CLIMA 140
COTER 72	ENER 123
POLCOM 86	TRANS 173
SUSTDEV 25	TOUR 7
PI 87	EDUC 147
GENDER 38	CULT 50
JAI 580	ENV 327
MIGR 162	POLMAR 26
COHAFA 31	SAN 214
COHOM 65	AGRI 186
CODRO 2	EMPL 174
COMPET 358	STATIS 33

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA recante adozione del suo regolamento interno

PROGETTO

**DECISIONE n. 1/2025
DEL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA
ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO
DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA**

del ...

recante adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-THAILANDIA,

visto l'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra ("accordo"), in particolare l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Parti dell'accordo si applicano a titolo provvisorio dal 20 ottobre 2024.
- (2) È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il comitato misto UE-Thailandia
Il presidente e il copresidente*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Compiti e composizione

1. Il comitato misto istituito in conformità dell'articolo 52 dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, ("accordo") svolge i compiti di cui è incaricato conformemente all'accordo e al presente regolamento interno.
2. In forza dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto ha la prerogativa di discutere del funzionamento e dell'attuazione degli accordi specifici di cui all'articolo 53, paragrafo 1. Nell'ambito del quadro istituzionale comune, il comitato misto discute le questioni sottopostegli dai comitati istituiti in virtù degli accordi specifici di cui all'articolo 53, paragrafo 1, e quelle dei sottocomitati di tali comitati istituiti in virtù di accordi specifici.
3. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle due parti al massimo livello possibile.

Articolo 2
Presidenza

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il ministro degli Affari esteri del Regno di Thailandia presiedono il comitato misto convocato a livello ministeriale. Tale funzione può essere delegata a un alto funzionario.
2. Il comitato misto è presieduto da ciascuna parte, a turno, per un periodo di un anno, dal 1o gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno. L'altra parte esercita la funzione di copresidente.

Articolo 3
Riunioni

1. Il comitato misto si riunisce di norma alternativamente a Bruxelles e a Bangkok una volta l'anno o quando altrimenti convenuto dai copresidenti. Le riunioni del comitato misto sono indette dal presidente ospitante, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.

3. Il comitato misto si riunisce a livello ministeriale, ma può riunirsi a livello di alti funzionari previo accordo delle parti.
4. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Articolo 4

Partecipanti

1. Prima di ogni riunione ciascuna parte informa i copresidenti, tramite il segretariato, della prevista composizione della propria delegazione.
2. Se del caso e di comune accordo tra le parti, possono essere invitati alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su un determinato argomento.

Articolo 5

Segretariato

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del Regno di Thailandia esercitano assieme la funzione di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono trasmesse ai segretari. La corrispondenza destinata ai copresidenti del comitato misto o da essi inviata può essere trasmessa in qualsiasi forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso all'altra parte, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. I punti da iscrivere all'ordine del giorno provvisorio sono sottoposti al presidente al più tardi 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente può, d'intesa con il copresidente, abbreviare i termini di cui al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

1. I due segretari redigono assieme il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla data della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto.

2. Il verbale è approvato dalle parti entro 45 giorni di calendario dalla data della riunione o entro altra data concordata dalle parti. Dopo l'approvazione del progetto di verbale il presidente e il copresidente ne firmano due esemplari originali. Ciascuna parte riceve un esemplare originale.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto può adottare decisioni e formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono adottate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate previo completamento, a opera delle parti, delle rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ciascuna decisione è vincolante dal giorno dell'adozione.
3. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto recano rispettivamente la denominazione "decisione" e "raccomandazione" seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto.
4. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. Le parti possono fissare di comune accordo un termine per il completamento della procedura scritta, alla cui scadenza il presidente e il copresidente del comitato misto possono dichiarare, salvo comunicazione contraria di una delle parti, che è stato raggiunto un accordo tra le parti.

5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate mediante due esemplari originali.
6. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 9

Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata a uno dei segretari, che a sua volta informa l'altro segretario.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza destinata al comitato misto sia trasmessa al presidente e al copresidente e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 10.
3. La corrispondenza inviata dal presidente e dal copresidente è trasmessa alle parti dal segretariato e distribuita, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 10.

Articolo 10
Documentazione

1. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti scritti, questi sono numerati e distribuiti dal segretariato ai membri.
2. Ciascun segretario è responsabile della distribuzione dei documenti ai rappresentanti della propria parte nel comitato misto, mettendo sistematicamente in copia l'altro segretario.
3. Se una parte trasmette informazioni destinate a essere trattate in modo riservato, l'altra parte le tratta come tali.

Articolo 11
Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese da essa sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato di comune accordo tra le parti mediante una decisione del comitato misto in conformità dell'articolo 8.

Articolo 13

Gruppi di lavoro specializzati

1. Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
 2. Il comitato misto definisce il mandato dei gruppi di lavoro specializzati istituiti a norma del paragrafo 1.
 3. I gruppi di lavoro specializzati riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
 4. I gruppi di lavoro specializzati non hanno potere decisionale ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.
-